

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

GIOVEDÌ 12 MARZO 1964

(4^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente LAMI STARNUTI

INDICE

DISEGNO DI LEGGE

« Disposizioni relative al personale di dattilografia e al personale ausiliario del Ministero di grazia e giustizia » (400) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione con modificazioni):

PRESIDENTE	Pag. 25, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 40
AJROLDI	27, 33, 34, 35
ALESSI	38
ANGELINI	28, 33
CAROLI, <i>relatore</i>	29, 40
DOMINEDÒ	28, 29, 34
GULLO	30, 33
KUNTZE	28, 36, 37, 38
MAGLIANO	27, 38
MONNI	30, 32, 36, 37, 38
MORVIDI	30, 35, 39, 40
NICOLETTI	28, 30
PACE	30, 36
PICCHIOTTI	26
PINNA	32
REALE, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>	26, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 40
RENDINA	31
SCHIETROMA	37
TESSITORI	27
TOMASSINI	37, 38

La seduta è aperta alle ore 10,35.

Sono presenti i senatori: Ajroldi, Alessi, Angelini Armando, Azara, Belingieri, Caroli, Dominedò, Gatto Eugenio, Gramegna, Gullo, Kuntze, Lami Starnuti, Magliano Giuseppe, Maris, Monni, Morvidi, Nicoletti, Pace, Pafundi, Picchiotti, Pinna, Poët, Rendina, Sand, Schietroma, Tessitori e Tomassini.

Interviene il Ministro di grazia e giustizia Reale.

BERLINGIERI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge: « Disposizioni relative al personale di dattilografia e al personale ausiliario del Ministero di grazia e giustizia » (400) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni relative al personale di dat-

tilografia e al personale ausiliario del Ministero di grazia e giustizia », già approvato dalla Camera dei deputati.

Desidero informare preliminarmente la Commissione che da un resoconto sommario ho rilevato che la 1^a Commissione ha rivendicato a sè, nel corso della sua ultima riunione, la competenza primaria sul disegno di legge: avendo la competenza su tutto il personale dell'Amministrazione dello Stato la Commissione stessa ritiene di dover decidere anche in merito al personale di dattilografia ed al personale ausiliario del Ministero di grazia e giustizia.

Per maggiore chiarimento do lettura del predetto resoconto sommario della seduta del 4 marzo della 1^a Commissione, la quale, incaricata di esprimere il parere sul disegno di legge in questione, si è dovuta, appunto, arrestare dinanzi alla pregiudiziale sollevata:

« Il senatore Lepore, incaricato della redazione del parere, formula numerosi rilievi sul merito del provvedimento, nel quale sono previsti un gravoso aumento delle imposte di bollo sulle sentenze e sui decreti di condanna in materia penale ed un ampliamento eccessivo — a suo giudizio — dello organico del personale subalterno addetto agli uffici dell'Amministrazione centrale. In via preliminare, ad avviso del senatore Lepore, è poi da rilevare che la competenza primaria a discutere il disegno di legge dovrebbe essere riconosciuta alla 1^a Commissione: tutt'al più il provvedimento potrebbe essere deferito alla deliberazione della 1^a e della 2^a Commissione riunite.

Nonostante tutte le riserve formulate, il senatore Lepore conclude che il parere sul disegno di legge potrebbe essere favorevole, se si volesse tener conto esclusivamente della sistemazione di un servizio, che finora non è stato bene organizzato.

Il senatore Caruso concorda col precedente oratore sul merito dei rilievi e si dichiara contrario all'approvazione del provvedimento.

I senatori Tupini e Battaglia sollevano formalmente la questione pregiudiziale della competenza a deliberare sul disegno di legge,

riconoscendo inoltre fondate le obiezioni sollevate dal senatore Lepore.

Il Presidente Crespellani annuncia il proposito di investire della questione di competenza il Presidente del Senato e la Commissione aderisce alla sua tesi, decidendo nel contempo di rinviare ad altra seduta il seguito dell'esame del disegno di legge ».

A tutt'oggi, 12 marzo, alla Presidenza del Senato non è pervenuta, però, nessuna comunicazione in proposito.

Ho sentito il dovere di ricordare questo episodio prima di aprire la discussione sul provvedimento. Gradirei, infatti, sentire al riguardo il pensiero dell'onorevole Ministro.

R E A L E, *Ministro di grazia e giustizia.* Mi spiace che ci si trovi di fronte ad una questione così delicata. Vorrei solo fare presente l'estrema urgenza del provvedimento: tra gli aspetti della grave crisi che tormenta da tempo l'Amministrazione della giustizia, è compreso anche quello considerato dal presente disegno di legge.

Desidero poi comunicare alla Commissione che, a parere del Governo, è necessario apportare alcuni emendamenti al testo trasmesso dalla Camera dei deputati: tengo, però, a precisare che ho già avuto assicurazione da parte della competente Commissione dell'altro ramo del Parlamento che il disegno di legge, quando le verrà trasmesso per l'ulteriore esame, verrà discusso con assoluta urgenza.

Per quanto si riferisce alla controversia sorta, mi sembra piuttosto facile uscirne, poichè il proposito espresso dalla 1^a Commissione di investire della questione di competenza il Presidente del Senato non ha avuto seguito. Il parere, del resto, era stato richiesto, tant'è vero che proprio dopo un primo esame sommario del provvedimento la 1^a Commissione si è fermata di fronte a questa eccezione. Mi sembra, quindi, che siamo con le carte in regola. Tuttavia, se lo ritenete necessario, si potrebbe interpellare in proposito la 1^a Commissione.

P I C C H I O T T I. Desidero ribadire l'estrema urgenza del provvedimento, che verrebbe a sanare la situazione veramente

2ª COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere)

4ª SEDUTA (12 marzo 1964)

grave che si riscontra da tempo in tutti i tribunali nei quali, per mancanza di personale, non si riesce ad avere neppure la copia di un processo. Ora, poichè si tratta di una disfunzione dell'Amministrazione giudiziaria, che può portare a gravi conseguenze, è assolutamente necessario provvedervi con sollecitudine approvando, al più presto, il presente disegno di legge.

M A G L I A N O . Mi rincresce di non poter essere d'accordo con il senatore Lepore sulla questione pregiudiziale da lui sollevata. È vero che la 1ª Commissione si occupa delle questioni relative a tutto il personale statale, ma la competenza su tutto ciò che si riferisce agli uffici giudiziari è stata sempre della nostra Commissione. Mi permetto di ricordare agli onorevoli colleghi che nella passata legislatura venne presentato lo stesso disegno di legge che oggi l'onorevole Ministro raccomanda all'approvazione della Commissione: tale provvedimento non potè essere discusso per i noti avvenimenti politici e, quindi, decadde per la fine della legislatura. In quella circostanza, peraltro, la 1ª Commissione dette parere favorevole e non sollevò alcuna obiezione. Se il criterio manifestato dalla 1ª Commissione, del resto, dovesse prevalere, il campo della nostra competenza verrebbe estremamente ridotto.

D'altronde, vi è anche qualcosa di più importante che mi spinge ad insistere perchè il provvedimento venga discusso e deliberato e, precisamente, lo stato di disagio in cui si trovano tutti gli uffici giudiziari, come ha già rilevato il senatore Picchiotti, per mancanza di personale. Al riguardo mi permetto di far presente la necessità di provvedere anche agli archivi, che si trovano in condizioni disperate.

Per i suesposti motivi ritengo che la Commissione non debba accogliere l'eccezione di incompetenza sollevata dalla 1ª Commissione, ma debba senz'altro procedere all'esame e alla approvazione del presente disegno di legge.

T E S S I T O R I . Sono anche io del parere che la pregiudiziale non abbia fon-

damento. L'argomento risolutivo a questo riguardo è, a mio avviso, il seguente: la Commissione di giustizia si occupa di tutto ciò di cui si occupa il Ministero di grazia e giustizia, il quale, oggi, provvede a tutto quanto riguarda il personale che lavora nel settore giudiziario, esclusi i magistrati. Sarebbe strano, pertanto, che vi fosse questa specie di mezzadria in ordine alla competenza. Dire che la 1ª Commissione ha la competenza su tutto il personale dipendente dallo Stato non mi sembra bastevole, in quanto, altrimenti, anche le questioni relative ad esempio, al personale militare — che sotto un certo aspetto è anche esso personale dipendente dallo Stato — sarebbero di competenza della 1ª Commissione, mentre, come è noto, di questa materia si occupa la Commissione della difesa.

Noi abbiamo una competenza specifica per quanto attiene ai problemi relativi al funzionamento dell'Amministrazione giudiziaria, della quale elemento indispensabile e insostituibile è, appunto, il personale d'ordine; sarebbe pertanto, assai strano se la nostra Commissione non dovesse occuparsi di esso.

Questa è la ragione per la quale io ritengo che l'eccezione sollevata dalla 1ª Commissione sia dovuta ad un equivoco o a un mancato approfondimento del problema.

P R E S I D E N T E . Il problema, senatore Tessitori, non è soltanto quello della competenza; credo, infatti, che saremmo tutti d'accordo nel riaffermare alla 2ª Commissione la competenza sulla materia. Si tratta infatti anche di decidere se, in mancanza di una comunicazione ufficiale da parte della Presidenza del Senato, ma conoscendo, anzi, non potendo ignorare la deliberazione della 1ª Commissione, dal momento che risulta dal resoconto sommario, possiamo procedere all'esame del disegno di legge stamane o se ragioni di correttezza non vogliono che prendiamo accordi in proposito e con la 1ª Commissione e con la Presidenza del Senato, rinviando la discussione ad altra seduta.

A J R O L D I . Sarà molto difficile, a mio avviso, data la presa di posizione della

2^a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere)4^a SEDUTA (12 marzo 1964)

1^a Commissione che, a quanto sembra, è stata accolta pressochè unanimemente dai Commissari, che un nostro colloquio con i membri della stessa possa valere a modificare l'opinione già manifestata. D'altra parte, vi sono dei precedenti relativi a casi analoghi che ci permettono con tutta tranquillità di procedere senza altro alla discussione del disegno di legge in questione.

DOMINEDO'. Desidererei sapere se la 1^a Commissione è stata tempestivamente richiesta del parere.

PRESDENTE. Il parere è stato richiesto il 25 febbraio; comunque la difficoltà non consiste tanto nel fatto che la 1^a Commissione non ha trasmesso il parere richiesto nel termine di 8 giorni — nel qual caso noi avremmo la possibilità di deliberare anche in mancanza di esso — quanto nel fatto che la 1^a Commissione ha rivendicato a sè la competenza su questo oggetto.

DOMINEDO'. Faccio presente che tutti i precedenti sono per la competenza della nostra Commissione, come del resto ha ritenuto la Presidenza del Senato nell'affidare a noi l'esame del provvedimento. Mi rimetto, comunque, alle decisioni che la Commissione riterrà di prendere.

ANGELINI. A me pare che, anche risolta la questione della competenza primaria, che probabilmente verrà riconfermata a noi dalla Presidenza del Senato, resti sempre da risolvere la questione del parere che non è pervenuto.

Sarebbe opportuno, comunque, fare un primo passo, iniziando almeno la discussione del provvedimento.

KUNTZE. Vorrei far rilevare che, a mio avviso, se esistono motivi di deferenza verso la 1^a Commissione, potremmo anche rinunciare alla discussione del provvedimento; ma se tali motivi di deferenza non esistono — a quanto pare, in casi analoghi, altre Commissioni si sono regolate diversamente — vorrei sottoporre all'attenzione della Commissione quello che, del resto, è stato

già rilevato da altri colleghi, cioè il carattere di assoluta urgenza che riveste il presente disegno di legge, dato lo stato di marasma nel quale versano tutti gli uffici giudiziari e la vivissima attesa della categoria interessata per i lievi aumenti dei coefficienti in esso previsti. Pertanto, anche a nome del mio Gruppo, vorrei far presente l'opportunità di iniziare almeno la discussione.

PRESDENTE. Purtroppo vi è da considerare che la 1^a Commissione, dopo aver deliberato in quel senso il 4 marzo, non si è curata, a distanza di 8 giorni, di fare la relativa richiesta alla Presidenza del Senato.

KUNTZE. Si tratta allora di una rivendicazione platonica, cioè di una rivendicazione sancita nel verbale, che però non ha avuto seguito.

NICOLETTI. Sussistendo delle ragioni di estrema urgenza, come ha sottolineato il senatore Kuntze, e non avendo la 1^a Commissione chiesto alla Presidenza del Senato di dirimere il conflitto di competenza, possiamo senz'altro, a mio giudizio, procedere oltre e passare alla discussione del provvedimento.

PRESDENTE. Se non vi sono osservazioni, proporrei di sospendere la seduta per 5 minuti, onde prendere contatto con la 1^a Commissione e prospettare alla stessa, in via breve, le ragioni di particolare urgenza del provvedimento.

(Così rimane stabilito).

(La seduta, sospesa alle ore 10,30, è ripresa alle ore 10,35).

PRESDENTE. Avendo interpellato la 1^a Commissione, informo gli onorevoli colleghi che questa, pur riservandosi di proporre la questione generale della propria competenza in ordine alle questioni relative al pubblico impiego, non insiste nella sua richiesta per quanto concerne il presente provvedimento, in considerazione dell'urgenza del problema trattato.

Dal momento che sono stati superati tutti gli ostacoli, possiamo passare senz'altro all'esame del disegno di legge.

Poichè non si fanno osservazioni, dichiaro aperta la discussione generale.

C A R O L I , *relatore*. Da un censimento operato nel 1956, risultò che, presso le cancellerie, vi erano 2.140 persone che effettuavano il lavoro di copiatura ed erano amanuensi e dattilografi. Intanto, nello stesso anno e, precisamente, nel dicembre 1956, fu istituito il ruolo dei dattilografi, con 500 unità; successivamente, nel 1958, questo ruolo fu aumentato di 1.200 unità, raggiungendo un totale di 1.700. Contemporaneamente, fu abrogato l'articolo 99 della legge del 1924, in base al quale venivano assunti e retribuiti questi amanuensi. Si verificarono allora due situazioni: da una parte l'abrogazione dell'articolo riguardante gli amanuensi, e dall'altra i 1.700 dattilografi, che erano, quindi, in numero inferiore agli impiegati che già svolgevano quel lavoro e che erano, come ho già detto, in numero di 2.140. Non si tenne, inoltre, conto dell'incremento del lavoro e, quindi, della maggiore esigenza di personale. Pertanto, a distanza di 4 anni, avvertita questa situazione, si pensò di provvedere.

Innanzitutto, si stabilì di rinviare l'abrogazione dell'articolo 99 al 1° gennaio 1965, affinché, nel frattempo, si potessero espletare ugualmente i lavori. Questo, naturalmente, non basta, poichè è necessario aumentare il numero dell'organico dei dattilografi, per portarli da 1.700 ad un numero più adeguato. Col disegno di legge in esame, si vuole aumentare l'organico di 700 posti, portandolo, cioè, da 1.700 a 2.400 unità. Contemporaneamente, per cercare di retribuire in un modo decoroso queste persone che fino ad ora hanno avuto un trattamento addirittura avvilente, si è concesso un piccolo aumento. Vorrei, anzi, far presente che alla Camera dei deputati, in sede di approvazione del provvedimento in esame, furono presentati degli ordinj del giorno, con in quali si raccomandò di aumentare congruamente questi onorari.

L'articolo 1 del disegno di legge, come ho già detto, stabilisce che il ruolo del per-

sonale di dattilografia è aumentato di 700 unità.

Con l'articolo 2 si provvede a riservare un numero di 450 posti a favore degli amanuensi e dattilografi operanti, senza essere di ruolo, in base all'articolo 99 della legge del 1924. In sede di esame degli articoli, poi, esamineremo le modalità di questa riserva di 450 posti.

Con l'articolo 6 si provvede ad aumentare in piccola misura la retribuzione del personale.

L'articolo 7 modifica il quadro 67 allegato al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, che porta un organico del personale ausiliario addetto agli uffici così composto: 1 commesso capo, 2 commessi, 48 uscieri capi, uscieri, inservienti, con un totale di 51 unità. Potete facilmente immaginare come questo personale si sia reso inadeguato alle nuove esigenze! Si è pensato, pertanto, di aumentare il numero di questo personale nella seguente maniera: 1 commesso capo, 6 commessi, 83 uscieri capi, uscieri, inservienti. Questo numero, ancora insufficiente, è stato imposto da ragioni di economia.

Alla copertura delle spese derivanti dal provvedimento in esame si è provveduto attraverso un aumento delle tasse sulle sentenze penali. È chiaro che non si possono creare le fonti di finanziamento e, quindi, bisognava provvedere in qualche modo; comunque, mi sembra che non sia sbagliato il sistema di aumentare, quasi raddoppiando, certe tasse. Quando, poi, passeremo all'esame degli articoli, se lo crederete opportuno, potremo fare alcune modificazioni, quantunque, a mio avviso, il sistema adottato sia rispondente alle finalità.

Pertanto, a parte gli emendamenti annunciati dal Governo, mi dichiaro favorevole all'approvazione del disegno di legge in esame.

D O M I N E D O ' . Sono favorevole all'approvazione del disegno di legge in esame, poichè, umilmente, ho sentito l'urgenza di questa materia. Infatti, il disegno di legge ricordato dal senatore Magliano, decaduto nella precedente legislatura, si ricollegava precisamente ad un'iniziativa legislativa del

Governo del tempo. Col decorso di questi quattro anni, poi, l'urgenza si è viepiù accentuata e la pressione sociale e le ragioni tecniche del funzionamento delle udienze sono tali, che io esprimo parere favorevole all'approvazione del disegno di legge. Non ho emendamenti da proporre, ma mi preparo ad ascoltare quelli annunciati dal Governo, nei cui confronti mi riservo di prendere posizione. Sono quindi per una sollecita approvazione del provvedimento nel testo approvato dalla Camera dei deputati, salvo a sentire quanto il Ministro ci dirà nel merito.

M O R V I D I . Mi riservo di presentare un emendamento in sede di discussione dell'articolo 8.

P A C E . Vorrei chiedere al signor Ministro se è sufficiente questo aumento di 700 unità, che poi si riducono a 650, dal momento che 50 vengono attribuite al Ministero. I piccoli Tribunali, che risentono del disagio, avranno l'aumento di qualche unità o tutto il personale sarà assorbito dalle grandi sedi?

N I C O L E T T I . Il senatore Pace ha fatto un'osservazione esatta, poichè il personale, nonostante questo aumento, è insufficiente. Però, dal momento che una modificazione determinerebbe una perdita di tempo, proporrei di approvare, intanto, il disegno di legge in esame; in un prossimo avvenire, magari, si provvederà ad ulteriori integrazioni. Oggi non è opportuno porre ostacoli all'approvazione immediata del provvedimento, se si vuole, realmente, fronteggiare questa situazione di estrema necessità.

M O N N I . Se dovessimo apportare delle modificazioni al provvedimento in esame, finiremmo per farlo trascinare ancora da un ramo all'altro del Parlamento. Pertanto, dal momento che non vi sono gravi lacune nè deficienze, riterrei opportuno approvare il disegno di legge nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Il ruolo del personale di dattilografia, istituito con legge 27 dicembre 1956, n. 1444, e successivamente aumentato con legge 20 febbraio 1958, n. 58, è ulteriormente aumentato di settecento unità.

M O R V I D I . Dal momento che il disegno di legge deve ritornare alla Camera dei deputati per l'approvazione degli emendamenti preannunciati dall'onorevole Ministro ed essendo stata riconosciuta l'inadeguatezza dell'aumento di 700 unità al fabbisogno effettivo, mi sembrerebbe opportuno aumentare ulteriormente tale personale.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Ringrazio il senatore Morvidi per questa sua preoccupazione; desidero però fargli rilevare che un emendamento del genere solleverebbe grossi problemi per il finanziamento relativo e, quindi, farebbe arenare il provvedimento.

G U L L O . A questo proposito, desidero far presente agli onorevoli colleghi che mi permetterò, nonostante l'urgenza che riveste il disegno di legge, di presentare un emendamento all'articolo 6, in quanto l'emendamento stesso non è in effetti che la semplice correzione materiale di un errore. Trattandosi, quindi, della correzione di un errore la Camera dei deputati non avrà ragione di non prenderne atto.

Faccio presente tutto ciò per giustificare la mia opposizione all'emendamento proposto dal senatore Morvidi e a tutti gli altri che eventualmente gli onorevoli colleghi intendessero presentare, dal momento che, investendosi problemi di altra e ben più vasta portata e natura, non potremmo più fare affidamento sull'assicurazione da parte dell'altro ramo del Parlamento di approvare immediatamente il disegno di legge in esame.

M O R V I D I . In seguito alle dichiarazioni dell'onorevole Ministro e del senatore Gullo non insisto nella mia proposta.

2ª COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere)

4ª SEDUTA (12 marzo 1964)

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 1.

(È approvato).

Art. 2.

Nella prima attuazione della presente legge i posti aumentati nell'organico del personale di dattilografia a norma dell'articolo precedente sono attribuiti mediante concorso pubblico, con riserva di n. 550 posti a favore degli amanuensi e dattilografi assunti e retribuiti a norma dell'articolo 99 dell'ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, approvato con regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745, i quali alla data di entrata in vigore della presente legge si trovino a prestare servizio negli uffici giudiziari continuativamente da epoca anteriore al 1° gennaio 1963, siano in possesso della licenza elementare e non abbiano superato il 45° anno di età. Tale limite di età è elevato di tanti anni quanti sono gli anni di servizio prestati alle dipendenze degli uffici giudiziari in qualità di amanuense o di dattilografo alla data del bando di concorso.

I posti eventualmente non attribuiti nella quota riservata si aggiungono a quelli da conferirsi secondo le norme ordinarie.

Per lo svolgimento del concorso si osservano le norme di cui alla legge 23 ottobre 1960, n. 1196, concernente l'ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e dei dattilografi, nonché quelle particolari che saranno stabilite con il bando di concorso, anche relativamente alla documentazione del servizio prestato dagli amanuensi e dattilografi.

R E N D I N A . L'articolo in esame stabilisce che i posti aumentati nell'organico del personale di dattilografia sono attribuiti mediante concorso pubblico, con riserva di 550 posti a favore di coloro che sono stati assunti a norma dell'articolo 99 del vecchio ordinamento delle cancellerie e che per varie ragioni non hanno potuto trovare ancora stabile sistemazione in ruolo, i quali

però alla data di entrata in vigore della presente legge si trovino a prestare servizio da epoca anteriore al 1° gennaio 1963. In tal modo si verrebbero a privare del diritto di concorso in qualità di interni coloro che siano già impiegati per questo lavoro, ma siano entrati in servizio in un'epoca successiva, ad esempio, anche il 2 gennaio 1963.

Sarebbe opportuno, a mio avviso, vedere per lo meno quanti sono coloro che si trovano in queste condizioni.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* La data del 1° gennaio 1963 è stata scelta per assicurare un minimo di precedenza, di anzianità: vi sarà qualcuno purtroppo che rimarrà sfavorito, ma non si poteva fare altrimenti. Posso assicurare, comunque, che si tratta di pochi elementi, in quanto credo che dopo il 1° gennaio 1963 non siano state molte le persone disposte a svolgere quel lavoro senza una adeguata remunerazione e senza una qualsiasi prospettiva di stabile sistemazione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 2.

(È approvato).

Art. 3.

Sull'ammissione degli amanuensi e dattilografi che hanno titolo a concorrere nella quota dei posti loro riservata, a norma dell'articolo precedente, è richiesto il parere motivato della Commissione di vigilanza di cui all'articolo 61 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196.

(È approvato).

Art. 4.

Dei posti aumentati ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, 50 sono assegnati al Ministero di grazia e giustizia; gli altri saranno ripartiti tra gli uffici giudiziari con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

2^a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere)4^a SEDUTA (12 marzo 1964)

P I N N A . Per ragioni di urgenza mi sono astenuto dal presentare un emendamento per stabilire il criterio che dovrebbe essere seguito dal Ministro di grazia e giustizia nell'assegnazione dei posti in aumento ai vari uffici. Mi limiterò, quindi, a raccomandare all'onorevole Ministro di tener conto nell'assegnazione di tali posti del volume degli affari pendenti penali, civili e di volontaria giurisdizione.

A questo proposito, desidero ricordare la grave situazione di carenza nella quale versano gli uffici giudiziari soprattutto in Sardegna, dove in molti Tribunali, come ad esempio in quello di Lanusei, di Alghero, di Sassari, è in atto uno sciopero sia per la mancanza dei magistrati in organico, sia per la mancanza del personale ausiliario.

Pare, quindi, a me che il parametro del volume di lavoro degli uffici penali, civili e anche di volontaria giurisdizione dovrebbe servire per stabilire una proporzione in base alla quale assegnare i posti in aumento.

Gradirei conoscere in proposito il parere dell'onorevole Ministro.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. Anche se il Ministro avesse intenzioni opposte a quelle indicate, non potrebbe che associarsi al criterio espresso dal senatore Pinna. Vorrei, però, ricordare che, purtroppo, la situazione della Sardegna si presenta particolarmente delicata per la scarsa volontà dei magistrati di prestare servizio lì.

Come voi certamente sapete, i magistrati, tranne che per ragioni di ufficio o in sede di promozione, godono della inamovibilità. Pertanto, non si può che pubblicare la vacanza di un posto e aspettare le richieste.

Comunque, a parte l'acuta osservazione riguardante i magistrati, i problemi di queste carenze non concernono solo la Sardegna; anche nell'ambito dello scarso personale di cui si disponeva si sono verificate situazioni anomale. Proprio ieri ho firmato un decreto di trasferimento di un dattilografo alla Procura generale di Venezia (che ne aveva uno solo) dalla Pretura di Soave, un piccolo comune che ne aveva due.

M O N N I . Il problema sollevato dal senatore Pinna è molto importante. Do atto

al Ministro del fatto che non sempre si può rimediare soprattutto per quanto riguarda i magistrati; noi però non chiediamo che siano costretti ad andare in Sardegna coloro che, avendo diritto all'inamovibilità, tale diritto vogliono difendere, ma ci riferiamo a coloro che non avendo questo diritto rifiutino ugualmente di andare in Sardegna. In quel caso, il Ministro ha una funzione disciplinare. Chiediamo, pertanto, che tale funzione sia esercitata soprattutto per i cancellieri, per i segretari, per coloro cioè che non hanno quel diritto. Il sistema di inviare in Sardegna soltanto persone punite e indesiderabili deve cessare.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 4.

(È approvato).

Art. 5.

Ferma restando la disposizione di cui all'articolo 1 della legge 20 dicembre 1962, n. 1719, dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'autorizzazione ai cancellieri dirigenti di avvalersi della disposizione di cui all'articolo 99 dell'ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, approvato con regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745, non può essere concessa per nuove assunzioni di dattilografi o amanuensi.

(È approvato).

Art. 6.

La Tabella B annessa alla legge 23 ottobre 1960, n. 1196, è così modificata:

Stipendi annui lordi del personale di dattilografia:

Stipendio iniziale	L. 471.000
Stipendio dopo due anni dal precedente	» 540.000
Stipendio dopo otto anni dal precedente	» 606.000
Stipendio dopo dieci anni dal precedente	» 687.000

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. Come ho già annunciato precedentemente, è necessario apportare una piccola modifica all'articolo in esame. Si tratterebbe, in sostanza, di sostituire nelle tre ultime voci dell'articolo, le parole « dal precedente, con le altre « dall'iniziale ». Vi era, infatti, un notevole gruppo di coloro che avevano incitato a presentare questo provvedimento, che erano entrati precedentemente in organico. Ora, se noi facessimo decorrere il terzo scatto dall'inizio del precedente, questi perderebbero due anni di anzianità. Si tratta, quindi, di formulare lo stesso principio in modo diverso. Tutti coloro che sono entrati in organico quando sono state approvate le precedenti summenzionate disposizioni hanno compiuto 4 anni di anzianità: costoro, con questa nuova tabella, prendono subito il primo scatto, cioè il coefficiente 180; ma dovrebbero aspettare 8 anni per avere il terzo scatto, mentre, con la nuova dizione che ho proposto, ne aspetterebbero soltanto sei.

G U L L O . Proprio per questa ragione, intendevo presentare anche io un emendamento che coincide con quello annunciato dall'onorevole Ministro.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento presentato dall'onorevole Ministro e dal senatore Gullo, tendente a sostituire l'attuale formulazione dell'articolo 6 con la seguente:

« La tabella B allegata alla legge 23 ottobre 1960, n. 1196, è così modificata:

RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE
DI DATTILOGRAFIA

DATTILOGRAFI GIUDIZIARI N. 2.400

Coeff —	Stipendio annuo lordo —
157	Stipendio iniziale . . . L. 471.000
180	Stipendio dopo 2 anni dall'iniziale » 540.000
202	Stipendio dopo 10 anni dall'iniziale » 606.000
229	Stipendio dopo 20 anni dall'iniziale » 687.000 ».

(È approvato).

Il Ministro Reale fa presente che, conseguentemente alla modifica apportata all'articolo 6, si rende necessaria l'approvazione di un articolo 5-bis, del seguente tenore:

« Il primo comma dell'articolo 56 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, è sostituito dal seguente:

” Gli intervalli di tempo richiesti per la attribuzione degli stipendi indicati nella tabella B annessa alla presente legge si computano dalla data di assegnazione dello stipendio iniziale. Tuttavia per i dattilografi ex-combattenti od orfani di guerra il collocamento nei quadri di classificazione degli stipendi corrispondenti ai coefficienti 202 e 229, si effettua rispettivamente dopo 8 anni dalla attribuzione del coefficiente 180 e dopo 10 anni dall'attribuzione del coefficiente 202 ” ».

A N G E L I N I . Se la modifica si fosse limitata soltanto all'articolo 6, a mio avviso, sarebbe stato sufficiente, dal punto di vista interpretativo, quanto risultava dallo stenografico. Dal momento, però, che è necessaria l'approvazione di questo articolo aggiuntivo, in quanto conseguente all'emendamento apportato all'articolo 6, e in considerazione del fatto che la Camera dei deputati procederà all'approvazione immediata del provvedimento, non ho nulla in contrario a votare favorevolmente.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. Il primo periodo dell'articolo aggiuntivo si è reso necessario in seguito alla modifica apportata all'articolo 6. Il secondo periodo riguarda una categoria particolare, quella degli ex combattenti od orfani di guerra, che, altrimenti verrebbe privata di un privilegio concesso da una legge generale.

A J R O L D I . Poichè sono l'estensore di un parere su un provvedimento riguardante le vedove e gli orfani di guerra, vorrei sapere se, dal momento che il personale dattilografico è in prevalenza femminile, non sarebbe possibile inserire nell'articolo ag-

giuntivo anche la categoria delle vedove di guerra.

R E A L E, *Ministro di grazia e giustizia.* Avrei qualche dubbio in proposito, poichè qui stiamo semplicemente cercando di non togliere a una determinata categoria un privilegio che era già previsto in una precedente legge generale. Credo, pertanto, che non sia opportuno introdurre nel provvedimento una materia nuova.

A J R O L D I. Non insisto nella mia proposta, poichè sono perfettamente d'accordo con il punto di vista dell'onorevole Ministro.

D O M I N E D O'. Pur condividendo, dal punto di vista logico, l'impostazione del Ministro, ritengo valida l'osservazione fatta dal senatore Ajroldi, poichè, con un'innovazione sostanziale, si potrebbe benissimo introdurre la categoria delle vedove di guerra.

R E A L E, *Ministro di grazia e giustizia.* Si dovrebbe, allora, introdurre nell'ambito di tutti i provvedimenti del genere la categoria delle vedove di guerra; noi, qui, invece, facciamo riferimento ad una norma già esistente.

Vorrei approfittare di questa parentesi per far presente la situazione curiosa che si determina, nei confronti dei mutilati e invalidi di guerra, nel personale delle Amministrazioni e, specialmente, del Ministero di grazia e giustizia. Vi è una aliquota di riserva per i mutilati e invalidi di guerra e questa riserva non viene esercitata: siamo, quindi, stabilmente carenti nell'organico.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo aggiuntivo 5-bis proposto dal Governo del quale è già stata data lettura.

(È approvato).

Art. 7.

Il quadro 67 allegato al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956,

n. 16, è, nella parte relativa al personale addetto agli uffici, così modificato:

AMMINISTRAZIONE CENTRALE
PERSONALE ADDETTO AGLI UFFICI

QUALIFICA	ORGANICO
—	—
Commesso capo	1
Commesso	6
Usciere capo	} 83
Usciere	
Inserviente	

(È approvato).

Art. 8.

Le imposte di bollo sulle sentenze e sui decreti di condanna in materia penale previste dall'articolo 45, numeri 2), 3) e 4) della tariffa allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, modificato dall'articolo 3 della legge 5 luglio 1961, n. 564, sono fissate nella misura appresso indicata:

N. 2) Per ogni sentenza o decreto senza riguardo al numero dei fogli e per ogni condannato:

a) In caso di condanna per contravvenzioni:

Sulle sentenze e sui decreti dei pretori	L. 800
Sulle sentenze dei Tribunali e sulle sentenze e sui decreti dei Tribunali militari	» 2.000
Sulle sentenze delle Corti di assise	» 2.000
Sulle sentenze delle Corti di appello	» 2.800
Sulle sentenze delle Corti di assise di appello	» 2.800

b) In caso di condanna per delitti:

Sulle sentenze e sui decreti dei pretori	L. 2.800
Sulle sentenze dei Tribunali e sulle sentenze e sui decreti dei Tribunali militari	» 4.000

2^a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere)4^a SEDUTA (12 marzo 1964)

Sulle sentenze delle Corti di assise	L. 4.000
Sulle sentenze delle Corti di appello	» 5.000
Sulle sentenze delle Corti di assise di appello	» 5.000

N. 3) Sentenze della Corte di cassazione e del Tribunale supremo militare che rigettano o dichiarano inammissibile il ricorso della parte:

Per ogni sentenza, senza riguardo al numero dei fogli e per ogni condannato L. 2.400

N. 4) Sentenze di proscioglimento e sentenze di non luogo a procedere in sede istruttoria per remissione o rinuncia anche tacita di querela.

Sono dovute le imposte di cui al n. 2 lettera b) del presente articolo

M O R V I D I . Come avevo accennato in sede di discussione generale, ho intenzione di proporre un emendamento al numero 4 dell'articolo in esame. Infatti, con l'attuale dizione, potrebbero nascere degli equivoci; ad esempio, una persona che venisse prosciolta per non aver commesso il fatto o perchè il fatto non costituisce reato, dovrebbe pagare, ugualmente, la tassa. Sarei quindi dell'avviso di rendere più chiara la dizione, sopprimendo le parole « in sede istruttoria ».

A J R O L D I . Vorrei far presente che ho ragione di ritenere che, salvo l'importo che viene qui modificato, tutte queste voci siano la fotografia di quanto è stabilito nel decreto presidenziale del 1953; correremmo, quindi, il rischio di modificare tale decreto che ha già tenuto conto in passato di queste varie distinzioni e classificazioni. Per quanto riguarda le sentenze pronunciate in dibattimento, non vi è dubbio, a mio modo di vedere, che quando al n. 2 si dice « per ogni sentenza o decreto senza riguardo al numero dei fogli e per ogni condannato », non è che si debba ritenere come condannato l'imputato. Infatti, il Codice di procedura penale, in caso di remissione di querela, stabilisce che, con la sentenza di proscioglimen-

to il querelato è condannato alle spese. E allora che cosa avviene? Avviene che le remissioni di querela hanno luogo in dibattimento e chi procede è il giudice con sentenza resa in dibattimento, oppure, se si tratta di una sentenza sommaria, si dichiara non doversi procedere e non si emette una sentenza. Questo punto 4, pertanto, riguarderebbe solo i rarissimi casi, che non so quando si verificano, di una sentenza pronunciata dal giudice istruttore in seguito a una sentenza sommaria, cosa estremamente complessa e, direi, assai rara.

Il n. 4 dell'articolo 8, quindi, riguarda esclusivamente e specificamente le sentenze pronunciate in sede istruttoria, dal momento che alle sentenze in dibattimento provvedono già le lettere a) e b) del n. 2: nell'espressione « per ogni condannato », infatti, per specifica disposizione di legge è compreso anche il querelante che perda il processo oppure rimette la querela.

Sono del parere, perciò, che l'articolo 8 non debba essere assolutamente modificato: tutt'al più sarebbe opportuno controllare che il testo sia per così dire l'esatta fotografia del decreto presidenziale del 1953.

M O R V I D I . La proposta da me fatta tende semplicemente ad evitare discussioni interminabili nell'applicazione pratica di quanto disposto nell'articolo in esame. Ritengo che l'emendamento da me suggerito non possa determinare inconvenienti di altro genere.

A J R O L D I . Si tratta di una cosa molto diversa. Dal momento, infatti, che vi è una graduazione quantitativa, che varia a seconda che si tratti di sentenze del pretore o di sentenze del Tribunale e via dicendo, se noi fissiamo le imposte senza stabilire a cosa si riferiscono con precisione, creiamo inevitabilmente una certa confusione.

M O R V I D I . Quelle previste nel n. 2 sono sentenze di condanna, mentre quelle del n. 4 sono sentenze di proscioglimento e di non luogo a procedere.

K U N T Z E . Io non posso condividere il parere espresso dal senatore Ajroldi, perchè nel n. 4 dell'articolo in discussione non si fa riferimento diretto al decreto presidenziale, ma si fa riferimento alle imposte di cui al n. 2 lettera *b*) dell'articolo stesso.

Ora, la lettera *b*) porta come intitolazione « in caso di condanna per delitti » e, pertanto, in essa non vi è assolutamente compreso il caso di proscioglimento o di assoluzione.

M O N N I . Ma il n. 4 fa riferimento al n. 2 lettera *b*) per quanto riguarda il *quantum*.

K U N T Z E . Ma se noi modifichiamo il *quantum* lo modifichiamo soltanto per quello che la legge dice, non possiamo andare cioè al di là di quella che è la lettera della legge. Se la disposizione di legge modifica il *quantum* per quanto si riferisce alle condanne per delitti è evidente che non possiamo introdurre per analogia sentenze di proscioglimento in sede dibattimentale se non lo diciamo chiaramente.

D'altra parte, è frequentissimo il caso in cui si va a rimettere la querela davanti al Procuratore della Repubblica, il quale poichè non ha potere di decisione rimette a sua volta gli atti della causa al giudice istruttore. Quindi, contrariamente a quanto affermato dal senatore Ajroldi, il n. 4 non prevede un caso eccezionale, ma un caso molto comune ed il richiamo fatto al n. 2, lettera *b*), fa chiaramente intendere che in questo caso, cioè nel caso di sentenze emesse in sede istruttoria, si applicano le stesse tasse che sono stabilite in caso di condanna per delitti, per cui restano fuori, stando alla lettera della legge, le sentenze di proscioglimento emesse in dibattimento.

Ora, dal momento che si tratta di una materia che importa oneri finanziari, una interpretazione analogica non è consentita: di conseguenza, mantenendo immutato il testo dell'articolo, poichè in base al Codice di procedura penale il remittente è condannato alle spese, nel caso di sentenza di proscioglimento emessa in sede istruttoria si applicherebbero le tasse maggiorate come previsto dallo stesso articolo 8, mentre nel

caso di proscioglimento emesso in sede dibattimentale, dal momento che non vi è alcun riferimento ad esso, si continuerebbero ad applicare le vecchie tasse.

Ritengo perciò che l'emendamento proposto dal senatore Morvidi abbia un suo fondamento in quanto verrebbe, appunto, ad eliminare ogni dubbio in proposito e per tale motivo esprimo parere favorevole al suo accoglimento.

P A C E . Mi associo senz'altro alle considerazioni fatte dal senatore Morvidi e dal senatore Kuntze.

Per quanto si riferisce al n. 4 dell'articolo in esame, mi permetto di osservare che si ipotizzano tre conclusioni del processo: la sentenza di proscioglimento, che è quella dibattimentale, la sentenza di condanna del remittente al pagamento delle spese per espressa norma di legge e la rinuncia anche tacita di querela. In questa terza ipotesi non vi è la condanna dell'offeso alle spese.

M O N N I . Signor Presidente, bisogna rileggere la prima parte dell'articolo 8, anche per eliminare il dubbio espresso dal collega: « Le imposte di bollo sulle sentenze e sui decreti di condanna in materia penale previste dall'articolo 45, numeri 2), 3) e 4) della tariffa allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, numero 492, modificato dall'articolo 3 della legge 5 luglio 1961, n. 564, sono fissate nella misura appresso indicata ».

Si tratta di un aumento delle tariffe previste in queste due leggi citate nella premessa dell'articolo 8 e, pertanto, non è necessario modificare. Una modifica sostanziale del genere di quella proposta dal senatore Morvidi modificherebbe le disposizioni delle precedenti leggi, cosa che noi non vogliamo assolutamente fare.

Le incertezze manifestate non sussistono perchè anche il n. 4 è chiarissimo ed è stato ampiamente discusso quando furono approvate le leggi che abbiamo ora citato. Non ci sono — ripeto — incertezze di alcun genere, si tratta solo di un richiamo alla lettera *b*) del n. 2.

2^a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere)4^a SEDUTA (12 marzo 1964)

Sono del parere che l'articolo 8 debba essere approvato nel testo quale è sottoposto al nostro esame.

SCHIETROMA. Al n. 2 è detto: « Per ogni sentenza o decreto senza riguardo al numero dei fogli e per ogni condannato: a) in caso di condanna per contravvenzioni sulle sentenze e sui decreti dei pretori... Sulle sentenze dei Tribunali... ». È chiaro che rimane esclusa assolutamente l'ipotesi di proscioglimento in istruttoria da parte del giudice istruttore.

Con il n. 4 si intende appunto rimediare a questa esclusione. A mio avviso la lettera b) è male richiamata.

MONNI. Il n. 4 è stato copiato integralmente dal testo della legge del 1953: « Sentenze di proscioglimento e sentenze di non luogo a procedere in sede istruttoria per remissione o rinuncia anche tacita di querela ».

KUNTZE. Ma è quello che precede che è diverso!

TOMASSINI. Desidero far rilevare un inconveniente di carattere generale. Nella mia brevissima esperienza in questa Commissione, ho notato che molte volte si lasciano passare, sotto l'assillo della urgenza, alcune imperfezioni dei disegni di legge che ci vengono, già approvati, dalla Camera dei deputati, sicchè sotto questo assillo della urgenza noi avalliamo errori iniziali di una legge e poi dobbiamo constatare che questa, in sede di applicazione, ha bisogno di una nuova interpretazione, dell'interpretazione autentica, oppure si rende necessaria una modifica.

Ritengo che non si debba ubbidire all'assillo dell'urgenza.

Per quanto concerne il n. 4, io sono del parere che sia necessario renderlo più chiaro, perchè quando diciamo: « Sentenze di proscioglimento e sentenze di non luogo a procedere in sede istruttoria per remissione o rinuncia anche tacita di querela », noi diciamo due cose diverse. Remissione di querela, è ovvio, è una dichiarazione di volontà

che il soggetto querelante manifesta in sede processuale. La remissione manifesta, chiara, si verifica proprio dopo che è stata data la querela. Ora l'articolo 382 del Codice di procedura penale, invocato dal relatore a sostenere la non necessità del chiarimento a mio avviso dice una cosa del tutto diversa da quella che è la remissione: « Con la sentenza di proscioglimento, quando si tratta di reato per il quale si procede a querela della persona offesa, il querelante è condannato alle spese del procedimento... ».

La situazione prevista dall'articolo 382 è quella che riguarda il caso in cui io che sporgo querela vedo assolto il querelato. In questo caso la situazione non è diversa da quella di qualunque altro procedimento penale iniziato d'ufficio e non a querela di parte.

Il caso di remissione di querela è previsto dall'articolo 14 del Codice di procedura penale: « ...la dichiarazione di remissione è quella di accettazione sono fatte con le forme stabilite nell'articolo precedente... Le spese del procedimento sono a carico del mittente... ».

È ovvio che a norma dell'articolo 14 qualora si rimetta la querela durante il procedimento penale o in sede istruttoria o dibattimentale, il querelante è condannato alle spese. Potremmo quindi dire che in caso di remissione di querela questo n. 4 può essere applicato; non può in modo assoluto essere applicato in caso di rinuncia anche tacita di querela. Cos'è la rinuncia tacita di querela? La prevede l'articolo 124 del Codice penale: « ... Vi è rinuncia tacita, quando chi ha facoltà di proporre querela ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di querelarsi ».

Signori, quando si parla di rinuncia tacita allora si rinuncia tacitamente con fatti incompatibili con la volontà di fare querela! Quindi non esiste una querela.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Sono due ipotesi distinte.

TOMASSINI. Non esiste la querela, o per lo meno, se vi è connessione con procedimento di ufficio, il magistrato,

dati i fatti incompatibili con la volontà di fare querela, assolve l'imputato e condanna il querelante alle spese. Poichè si parla di sentenze di proscioglimento e di sentenze di non luogo a procedere in sede istruttoria per remissione o rinuncia anche tacita di querela, ritorniamo, a mio avviso, alla esigenza di chiarimento manifestata dal senatore Morvidi. Dato che il disegno di legge dovrà tornare all'esame della Camera dei deputati, è opportuno rendere più esplicativo il n. 4 dell'articolo 8.

R E A L E, *Ministro di grazia e giustizia*. In che modo renderlo più esplicativo?

T O M A S S I N I. A chiarimento del n. 4 ritengo debbano essere soppresse le parole: « in sede istruttoria » oppure debbano essere aggiunte le seguenti: « in qualunque stato e grado del procedimento ».

M O N N I. Non è questa la Commissione competente. Si tratta della legge sul bollo!

A L E S S I. Prendo la parola esclusivamente sul punto che ha interessato la nostra discussione in ordine all'istituto della querela, della rinuncia tacita o espressa.

La sistematica della nostra procedura penale prevede due casi in cui si procede su querela: sia il caso in cui un reato (per una maggiore comodità di linguaggio usiamo la vecchia espressione), per il quale si possa procedere solo su querela, sia connesso con un reato perseguibile di ufficio, e il caso in cui tale connessione non esiste, e il fatto è perseguibile solo su querela di parte. In tutti questi casi, se l'imputato è assolto per insufficienza di prove o per una causa di estinzione sopravvenuta, come l'amnistia o una prescrizione maturatasi dopo la proposizione della querela, si condanna, in caso di proscioglimento in istruttoria o in dibattimento, il querelante alle spese: anche nel caso di rinuncia tacita. La legge è esplicita: « con la sentenza di proscioglimento, quando si tratta di reato per il quale si procede a querela della persona offesa, il querelante è condannato alle

spese del procedimento anticipato dallo Stato salvo che il proscioglimento sia pronunciato per insufficienza di prove, per concessione del perdono giudiziale o per un'altra causa estintiva del reato sopravvenuto dopo la presentazione della querela ».

In ogni caso il querelante è condannato. C'è una logica in tutto questo; io posso esplicitamente rinunciare ma la conciliazione ha prodotto lo stesso effetto; questa conciliazione pone in essere una causa di rinuncia e non già di remissione.

Quindi vi è la remissione esplicita, la remissione tacita, la rinuncia espressa e la rinuncia tacita. In tutti questi casi consegue la condanna del querelante alle spese.

L'altra questione della parte civile costituitasi, cioè del litigante cosiddetto temerario, riguarda un altro problema, riguarda cioè il danno. Non è un problema che ci interessa per ora.

Tutto questo è detto chiaramente nella legge.

M A G L I A N O. Desidero pregare i colleghi di non insistere sull'emendamento. Se l'emendamento fosse respinto — come è probabile — noi creeremmo ancora una maggiore difficoltà, perchè da questa discussione deriverebbero dubbi di interpretazione che finora nessuno ha sollevato; se l'emendamento fosse accolto noi verremmo a modificare la legge sul bollo, cosa che non compete a questa Commissione, e verremmo a bloccare, chissà per quanto tempo, l'approvazione del disegno di legge.

K U N T Z E. Signor Presidente, io ho ascoltato con interesse l'intervento del senatore Alessi, ma egli ci ha parlato delle cause di proscioglimento previste dal Codice di procedura penale e delle conseguenze che ne derivano in base agli articoli 382 e 482. Fra gli argomenti portati dal senatore Alessi trovo interessante quello che riflette le altre cause di proscioglimento, perchè anche per queste altre cause è prevista — come giustamente ha detto — la condanna del querelante. Di questo però non si parla nè in questa legge nè nella legge del 1945; effettivamente le cancellerie

hanno sempre applicato una tariffa, ma non si può disconoscere che vi sia una lacuna della legge.

Il richiamo che è stato fatto all'articolo 482 del Codice di procedura penale è escluso dalle note che sono in margine alla tabella.

Potrei forse fare anche mia la preghiera o la richiesta avanzata dal senatore Magliano, e non perchè accolga le sue argomentazioni, ma per evitare nuovi dubbi e nuove difficoltà di interpretazione, e pregare il senatore Morvidi di ritirare l'emendamento che ha proposto. Effettivamente potrebbero sorgere dei dubbi, per esempio in una sentenza di proscioglimento o in dibattimento o in istruttoria o per insufficienza di prove, circa la tassa da applicare a carico del querelante. La verità è questa: bisogna riconoscere che in questa legge vi è una lacuna, e non solo in questa ma in quella che è stata ricalcata pedissequamente! C'è una lacuna molto grave che è stata colmata fino adesso dalla prassi adottata dagli uffici, ma non si può disconoscere che questa lacuna esista.

Per questa ragione, pur ritenendo giusto l'emendamento proposto dal senatore Morvidi (che anzi avrebbe dovuto essere forse maggiormente esteso alla soppressione anche delle parole: « per remissione o rinuncia anche tacita di querela », così da comprendere tutte le sentenze di proscioglimento a seguito di querela), io credo che, per le ragioni esposte dal senatore Magliano, non sia opportuno introdurre in questa sede un rimaneggiamento della legge che potrebbe portare veramente a difficoltà enormi di interpretazione e soprattutto a difficoltà pratiche, concrete, da parte degli uffici nella applicazione delle tasse in caso di proscioglimento.

MORVIDI. La mia proposta non è diretta alla modifica di alcuna disposizione di legge e meno che mai alla modifica di questa disposizione di legge. Ho avanzato questa proposta per rendere più chiara la norma contenuta nel presente disegno di legge onde non possa dare luogo, nell'applicazione pratica, a quelle incongruenze, a quel-

le incertezze, a quelle fiscalità che purtroppo si verificano presso le Cancellerie! Io non ho modificato niente e se questa disposizione, così com'è formulata nel disegno di legge, modifica la legge sul bollo, questo non riguarda me, ma chi ha proposto il disegno di legge stesso!

Io intendo invece che questa disposizione possa essere applicata secondo il suo vero significato! E per questa ragione che io mi permetto di insistere: il mio non è un emendamento sostanziale, ma soltanto un chiarimento alla dizione della legge.

RALE, Ministro di grazia e giustizia. Come sempre accade, una questione quando si è fra giuristi diventa amplissima ed elegantissima. Io desidero associarmi alla proposta fatta dal senatore Kuntze e ripresa dal senatore Magliano, cioè approvare la norma come è formulata nel testo del disegno di legge a noi sottoposto.

Questa tabella nasce da una legge che ha fatto le sue prove, buone o cattive che siano, e rispetto alla quale si è stabilita una interpretazione, c'è stata una prassi che adesso andremmo a modificare. Il proponente della modifica afferma che intende chiarire il significato della norma; senonché proprio questa discussione ha dimostrato che non si viene a chiarire niente! Sono state sollevate moltissime questioni di diritto sostanziale e processuale, ed anche in sede di interpretazione delle disposizioni sono stati sollevati molti dubbi. Quindi non è esatto dire che aiutiamo a chiarire, perchè in questo caso resterà da stabilire se si dovrà seguire ancora la vecchia interpretazione o se sarà necessario adottarne una nuova. Per queste ragioni — ripeto —, se è possibile, chiudiamo la discussione su questo punto e fermiamoci al testo della legge.

PRESIDENTE. Il senatore Morvidi intende insistere sul suo emendamento?

MORVIDI. Non insisto sull'emendamento come proposta formale; gradirei però che risultasse tutto quanto è stato detto in sede di discussione, in modo che possa servire per l'interpretazione della legge.

P R E S I D E N T E . Preso atto della rinuncia del senatore Morvidi al suo emendamento . . .

M O R V I D I . . . rinuncia fatta all'unico scopo di non impedire il procedere della legge!

P R E S I D E N T E . . . pongo ai voti l'articolo 8 nel testo di cui ho già data lettura.

(È approvato).

Art. 9.

Alla spesa occorrente per l'attuazione degli articoli 1, 7 e 8 della presente legge, prevista per l'esercizio finanziario 1963-64 in 1.050 milioni di lire, si provvederà con il maggior gettito delle imposte di cui all'articolo 9 della presente legge.

(È approvato).

Art. 10.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

C A R O L I , *relatore*. Signor Presidente, nella discussione che ebbe luogo presso la Camera dei deputati, furono presentati, in occasione dell'approvazione di questo disegno di legge, due ordini del giorno che vennero accettati dal Governo. Prego il Ministro di portare la sua benevola attenzione su questi ordini del giorno, per cercare di

avviare a sollecita e positiva soluzione la situazione riguardante gli amanuensi e i dattilografi in genere, e migliorare questa situazione secondo le richieste contenute appunto nei suddetti ordini del giorno.

P R E S I D E N T E . Informo la Commissione che è stato presentato dai senatori Maris ed altri il seguente ordine del giorno:

« La 2^a Commissione del Senato, discutendosi il disegno di legge n. 400, ritenuto che le disposizioni migliorative, relative alla retribuzione del personale di dattilografia e del personale ausiliario, debbano essere estese, per una ragione di giustizia (che impone di retribuire in misura uguale l'attività identica ovunque si svolga) anche al personale di dattilografia e al personale ausiliario della Corte dei conti e del Consiglio di Stato, fa voti affinché il Governo predisponga un provvedimento a questo scopo ».

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo si rende conto della legittimità della richiesta e accetta l'ordine del giorno come raccomandazione.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 12,35.

Dott MARIO CARONI

Direttore gen dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari